



## STATUTO di ANCI LIGURIA

***APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL 09 GIUGNO 2016 E SS.MM.II.***

## ALLEGATO "C" ALL'ATTO NUMERO 430 DEL REPERTORIO

### STATUTO di ANCI LIGURIA

#### INDICE

#### TITOLO I

##### Struttura

- Articolo 1 Costituzione – denominazione – sede pag. 1
- Articolo 2 Scopi pag. 1
- Articolo 3 Soci e quote associative pag. 2
- Articolo 4 Organi pag. 3
- Articolo 5 L'Assemblea dei Soci pag. 3
- Articolo 5 bis Assemblea Congressuale pag. 4
- Articolo 6 Il Presidente pag. 4
- Articolo 7 L'Ufficio di Presidenza pag. 5
- Articolo 8 Il Consiglio Direttivo pag. 6
- Articolo 9 Il Direttore Generale pag. 7
- Articolo 10 Il Collegio Sindacale pag. 7
- Articolo 11 La Consulta Regionale dei Piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da Fusione pag. 7
- Articolo 12 La Conferenza Regionale dei Consigli Comunali pag. 8
- Articolo 13 Il Coordinamento Regionale di Anci Giovane pag. 8
- Articolo 14 Federsanità Anci Liguria pag. 8
- Articolo 15 Consulte, Commissioni permanenti e Responsabili di settore pag. 9
- Articolo 16 Decadenza pag. 9

#### TITOLO II

##### Funzionamento

- Articolo 17 Organizzazione amministrativa pag. 9

#### TITOLO III

##### Norme finali

- Articolo 18 – Scioglimento dell'Associazione pag. 10
- Articolo 19 - Approvazione e modificazione dello Statuto pag. 10
- Articolo 20 - Fondo Patrimoniale di Garanzia e Fondo di Gestione pag. 10
- Articolo 21 - Controlli e Sanzioni pag. 10

#### TITOLO IV

##### Varie

- Articolo 22 pag. 10

#### TITOLO I STRUTTURA Articolo 1

##### Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita **Anci Liguria** di seguito anche denominata Associazione.

L'attività associativa è rivolta agli Enti locali liguri previsti dall'ordinamento: Comuni, Unioni di Comuni ed ogni altra forma associativa di essi, Province e/o Enti di Area vasta, Città Metropolitana di Genova così come definiti dal TUEL d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni tra cui la fondamentale Legge 56/2014.

Anci Liguria ha sede in Genova.

Anci Liguria opera con lo spirito dello Statuto Nazionale dell'Ance ed ha sede in Genova.

## **Articolo 2 Scopi**

L'Associazione opera senza alcuno scopo di lucro per dare piena attuazione al dettato della Carta Costituzionale nonché ai diritti ed agli interessi degli Associati nell'ambito della Regione.

Favorisce le iniziative unitarie e promuove la partecipazione alla gestione dei poteri locali, quale espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni amministrare.

Essa rappresenta il patrimonio storico, culturale e la tradizione delle Associazioni rappresentative degli Enti locali che si sono nel tempo accorpate in Anci Liguria quali: Associazione Regionale dei Comuni Liguri, UNCEM LIGURIA - ARLEM, UNIONE REGIONALE PROVINCE LIGURI, LEGAUTONOMIE LIGURIA. Attua, peraltro, tutte le iniziative necessarie per l'unificazione delle associazioni delle autonomie.

Promuove il coordinamento delle attività delle Amministrazioni associate, studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle stesse mantenendo collegamenti operativi con la Regione Liguria, con gli Organi periferici dello Stato, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.

Anci Liguria può curare, a seguito di apposita convenzione con il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, la segreteria ed il supporto al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria.

Ai sensi della legge regionale 1/11, Anci Liguria è l'associazione di rappresentanza delle autonomie locali liguri prevista in seno al Cal.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi Anci Liguria promuove convegni e dibattiti, corsi di formazione per amministratori e dipendenti, pubblica studi, atti anche a mezzo di propri organi di stampa, rappresenta gli interessi degli Associati, promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che interessano gli Associati, promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica dei cittadini liguri e per diffondere la conoscenza delle istituzioni territoriali.

L'Associazione favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere.

L'Associazione può stipulare convenzioni o addivenire ad accordi o protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati, enti no profit, laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi riguardanti il medesimo territorio, anche attraverso l'erogazione di servizi tramite organismi in forma societaria, nei quali detenga una partecipazione anche non maggioritaria o di controllo.

L'Associazione eroga agli Enti locali della Liguria e agli altri Enti associati servizi informativi, di comunicazione sociale e pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti istituzionali dell'Associazione.

Nell'esercizio di tali attività per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può operare quale centrale di committenza, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per conto dei Comuni liguri e degli altri Associati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali che regolano tale attività.

La costituzione degli organismi, o la partecipazione ad essi, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, finalizzata alla realizzazione di iniziative e all'erogazione di servizi, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, che nomina parimenti i rappresentanti dell'Associazione negli organi. La delibera specifica la modalità attraverso cui gli indirizzi dell'Associazione sono recepiti dal soggetto partecipato, i contenuti essenziali dello Statuto e gli strumenti attraverso cui avviene il referto ed il controllo sull'osservanza degli indirizzi impartiti e sui risultati conseguiti.

## **Articolo 3 Soci e quote associative**

Sono Soci di Anci Liguria gli Enti di cui all'art. 1 comma 2 che abbiano aderito mediante atto formale di adesione. Possono aderire inoltre ad Anci Liguria, previa specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, altri Enti di derivazione comunale dei Comuni Liguri e/o di rappresentanza territoriale (parchi, consorzi, ecc.) che ne condividano le finalità.

Gli Enti si associano con un unico atto all'Anci come sistema comprendente Anci Nazionale e Anci Regionale, così come previsto dallo Statuto Nazionale, il valore delle rispettive quote associative è stabilito in conformità a quanto disposto dallo Statuto Nazionale dell'Associazione (art. 32 quote nazionali e art. 33 quote regionali).

Per quanto riguarda gli Enti non previsti dall'Associazione Nazionale, essi si associano alla sola Anci Liguria e corrispondono la sola quota regionale.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso, assunto con atto formale dell'organo competente è comunicato all'Associazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dagli articoli 32 e 33 dello Statuto Nazionale perde la qualità di socio.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Anci Nazionale, alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell'ente interessato.

L'avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.

I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi.

La condizione di morosità è perseguita nei termini e con gli strumenti giuridicamente consentiti finalizzati alla riscossione di quanto dovuto.

Il mancato pagamento della quota associativa non consente al socio l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

#### **Articolo 4 Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Presidente.
- c) L'Ufficio di Presidenza ed i Vicepresidenti.
- d) Il Consiglio Direttivo.

I compensi relativi alle riunioni degli Organi consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

Il requisito minimo essenziale per poter ricoprire incarichi all'interno dell'Associazione (escluse le funzioni tecniche), purché gli enti non siano nelle condizioni di morosità di cui al precedente art. 3 c. 6, è quello di essere qualificato in una delle seguenti fattispecie (Sindaco, Assessore, Consigliere, Presidente o Legale rappresentante degli organismi associati) all'interno degli enti definiti dall'art. 1.

La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

#### **Articolo 5 ASSEMBLEA DEI SOCI Composizione, convocazione, compiti**

L'Assemblea ordinaria è costituita dai Sindaci, Presidenti o Legali rappresentanti degli Organismi Associati; all'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri nazionali liguri, i membri del Consiglio Direttivo Regionale dell'Associazione, i componenti delle Conferenze, delle Consulte, dei Coordinamenti, delle Commissioni, nonché di Federsanità di Anci Liguria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, con comunicazione spedita agli aventi diritto al voto almeno 15 giorni prima della data fissata; essa deve contenere gli argomenti da affrontare e gli orari e il luogo della prima e seconda convocazione.

È ammessa la modalità di svolgimento delle assemblee in audio e/o videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i membri.

Ai fini della validità delle riunioni in tele e/o video conferenza è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con certezza l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia assicurato al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché che siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione e che sia loro messa a disposizione la relativa documentazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, mettendo a disposizione l'eventuale documentazione necessaria;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

In caso di decadenza del Presidente dalla carica per qualsiasi ragione, la convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Vice Presidente Vicario o, se assente, da un Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, se richiesto da almeno 1/10 degli Enti associati. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può deliberare sugli argomenti comunicati nell'Ordine del giorno in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno dodici ore dopo la prima convocazione, quando siano presenti almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

Funge da segretario dell'Assemblea il Direttore Generale dell'Associazione.

L'Assemblea:

approva le modifiche statutarie alla presenza del notaio;

approva il regolamento di Organizzazione e Contabilità;

dibatte i temi di particolare importanza per i Soci; si riunisce annualmente almeno due volte, per l'approvazione del bilancio, di norma, entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo e per l'approvazione del conto consuntivo, di norma entro il 31 maggio e, comunque, non oltre il 30 giugno successivo.

Il diritto di voto può essere consentito soltanto al legale rappresentante dell'Ente Socio (salvo sua propria delega scritta ad altro amministratore dello stesso Ente).

## **Articolo 5 bis ASSEMBLEA CONGRESSUALE**

Con cadenza quinquennale è convocata l'Assemblea Congressuale Regionale che elegge gli organi di cui all'art. 4 nonché il Collegio Sindacale di cui all'art. 10, secondo le modalità previste con apposito regolamento congressuale approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda la possibilità di riunirsi in videoconferenza si rimanda a quanto indicato all'articolo 5 del presente statuto.

Tale Assemblea è convocata, comunque, entro 6 mesi dalle ultime consultazioni elettorali amministrative dei Comuni in cui si verifica la tornata elettorale amministrativa con una chiamata al voto della più alta percentuale di elettori liguri. In ogni caso, qualora si verificano tornate elettorali amministrative che determinano decadenza di oltre il 40% dei componenti degli organi deve essere convocata l'Assemblea Congressuale Regionale straordinaria.

L'Assemblea congressuale nomina un Ufficio di Presidenza oltre a 3 (tre) scrutatori che assumono anche la funzione della verifica poteri.

L'Assemblea congressuale elegge altresì i delegati al Congresso Nazionale, i quali devono essere amministratori in carica. Ai delegati eletti si aggiungono di diritto i Sindaci della Città metropolitana e dei Comuni Capoluogo di Provincia associati.

## **Articolo 6 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale fra gli amministratori degli Enti associati in regola con le quote associative ed aventi il requisito minimo essenziale di cui all'art. 4 comma 3 degli Enti associati e dura in carica, un quinquennio; il Presidente è il rappresentante legale della Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, e l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente decade quando viene a mancare il requisito minimo essenziale richiesto per l'elezione negli Organi ed è sostituito dal Vice Presidente Vicario od, in subordine, da uno dei Vice Presidente, iniziando da quello con maggiore anzianità elettiva nella carica.

## **Articolo 7**

### **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza è l'organo collegiale deliberativo. Esso dura in carica un quinquennio. Esso è costituito da componenti con voto deliberativo e componenti con voto consultivo. Sono componenti con voto deliberativo eletti dall'Assemblea Congressuale Regionale:

Il Presidente.

Il Vice Presidente Vicario.

I Vice Presidenti –nel numero di 3 (tre).

Sono componenti di diritto con voto consultivo:

Il Sindaco della Città Metropolitana di Genova.

I Presidenti delle Province e/o Enti di Area vasta.

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Comuni derivanti da Fusione.

Il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali.

Il Coordinatore di ANCI Giovane.

Il Presidente di Federsanità ANCI Liguria.

La carica di componente con voto deliberativo ha carattere esclusivo e prevalente. I componenti con voto deliberativo rinunciano ad esercitare, qualora ne siano titolari il voto consultivo.

Partecipa ai lavori con funzione istruttoria e verbalizzante il Direttore Generale.

L'Ufficio di Presidenza può invitare ai propri lavori, senza che abbiano diritto di voto ed anche in continuità, i Coordinatori di Commissioni, il Collegio Sindacale, rappresentanze del Consiglio Direttivo o di altri organismi ritenuti utili alle proprie deliberazioni, inoltre sono invitati permanentemente senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni Capoluogo.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della riunione ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza. In prima convocazione la seduta è valida purché sia registrata l'unanimità dei componenti con voto deliberativo; in seconda convocazione, il giorno successivo, la seduta è valida purché vi sia la presenza di almeno 3 componenti con voto deliberativo.

In caso di impedimento del Presidente, l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario ed in subordine da altro Vice Presidente secondo anzianità d'appartenenza agli Organi ed in caso di parità, secondo anzianità anagrafica.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. La convocazione avviene anche quando è richiesto da metà dei componenti con voto consultivo.

Per quanto riguarda la possibilità di riunirsi in videoconferenza si rimanda a quanto indicato all'articolo 5 del presente statuto.

Per ogni seduta deve essere redatto dal Direttore Generale dell'Associazione apposito verbale.

Esso assume deliberazioni e predispone atti in merito alle seguenti materie:

a) Adotta il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

b) Predispone il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. Ai fini della trasparenza il bilancio dell'Associazione è pubblicato secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni nazionali degli Enti Locali. Il bilancio, approvato dall'Assemblea e certificato dal Collegio Sindacale, viene trasmesso entro 3 (tre) mesi al Consiglio Anci Nazionale.

c) Predispone il regolamento di Organizzazione e Contabilità, da fare approvare all'Assemblea dei Soci.

d) Attua le deliberazioni dell'Assemblea e gli indirizzi del Consiglio Direttivo circa l'orientamento e le decisioni dell'Associazione su singole e rilevanti tematiche.

e) Delibera in merito alla partecipazione dell'Associazione a società ed organismi.

f) Determina l'ammontare annuale della quota associativa addizionale ai sensi dell'art. 39 dello statuto dell'Ance Nazionale.

g) Approva i regolamenti dell'Associazione (tra cui quello congressuale di cui all'art. 5 bis) e degli organismi aderenti all'Associazione, delle Consulte, Conferenze e Commissioni stabilmente costituite.

h) Elabora proposte all'Assemblea Congressuale per le modifiche statutarie.

i) Cura la presenza e la posizione politica di Anci Liguria presso il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria.

j) Ogni altra deliberazione collegiale di ordinaria e straordinaria amministrazione non assegnata ad

altri Organi, funzioni o figure di cui al presente Statuto.

Qualora l'Ufficio di Presidenza debba esprimersi in merito ad un parere o ad una delibera urgente, è ammessa la possibilità di adottare decisioni mediante consultazioni scritte ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto alle seguenti condizioni:

a) che sia assicurato a ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, secondo le modalità sotto indicate;

b) che dai documenti deliberati dai componenti dell'Ufficio di Presidenza risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il testo del parere/delibera su cui è richiesto esprimersi;

c) che le decisioni prese siano trascritte, ratificate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza immediatamente successiva, e conservate agli atti;

d) che le suddette decisioni riguardino materie per le quali tale modalità è consentita dalla legge.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di una risposta entro i termini e secondo le modalità prestabilite viene considerata come voto favorevole.

Nel caso di voto per consultazione scritta o per corrispondenza si considera approvata la delibera e/o il parere con il voto favorevole da parte della maggioranza (50% + 1).

Al fine di adottare i pareri e/o le delibere secondo le modalità sopradescritte si prevede che la documentazione possa essere inviata mediante qualsiasi supporto disponibile -cartaceo e/o digitale e trasmessa mediante qualsiasi sistema (postale e/o elettronico), salvo che i suddetti mezzi consentano di provare l'avvenuta trasmissione, nonché l'avvenuto raggiungimento dei destinatari. La risposta da parte dei destinatari può avvenire secondo queste stesse modalità.

In caso di decadenza, dimissioni o cessazione della funzione di uno dei Vice Presidenti, subentra il primo dei non eletti della graduatoria stilata in seguito all'Assemblea Congressuale Regionale.

Qualora si verifichi la decadenza, dimissione o cessazione del Vice Presidente Vicario, in seguito al subentro del primo dei non eletti, ne assume la funzione il Vice Presidente più anziano per durata in carica e, qualora paritaria, per età anagrafica.

## **Articolo 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale. Esso dura in carica un quinquennio.

Ha la funzione di fornire gli indirizzi politico-amministrativi all'Ufficio di Presidenza, redige il programma annuale di attività, si esprime circa l'orientamento e le decisioni dell'Associazione su singole e rilevanti tematiche, tali pareri possono essere richiesti anche dall'Ufficio di Presidenza in occasione di operazioni di particolare rilevanza.

Alle sue riunioni partecipa il Direttore Generale che ne redige il verbale ed il Collegio Sindacale.

E' composto da Amministratori aventi il requisito minimo essenziale di cui all'art. 4 comma 3 nonché dai rappresentanti di altre categorie di Soci (di cui all'art. 3), nel numero di 46 (quarantasei) componenti oltre il Presidente tenendo conto del riparto territoriale nonché della classe di ampiezza demografica degli Enti. Fanno inoltre parte del Consiglio, i Consiglieri Nazionali dell'Anci eletti in Liguria, ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Le vacanze che si verificano tra i componenti eletti nel Consiglio Direttivo per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, prima della naturale scadenza, sono risolte tramite cooptazione.

E' convocato dal Presidente a mezzo comunicazione da inviarsi almeno 5 giorni prima e contenente la data, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la possibilità di riunirsi in videoconferenza si rimanda a quanto indicato all'articolo 5 del presente statuto.

## **Articolo 9 IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è Dirigente dell'Associazione (disciplinato dal CCNL così come previsto dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità). Esso è scelto, tramite idonea prova selettiva, dall'Ufficio di Presidenza, tra le figure dotate dei requisiti curriculari necessari e comparati, in particolare deve essere in possesso di laurea, master specialistico (ai sensi dell'art. 46 del D. LGS

150/2009 e successive modifiche ed integrazioni) ed esperienza comprovata.

Il Direttore Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione.

Di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione.

Provvede a all'ordinaria gestione dell'Associazione.

Egli sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi, redige i verbali.

Egli cura e sovrintende le funzioni tecnico – amministrative di Anci Liguria presso il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, di cui è, di norma, Segretario Generale.

Il Direttore Generale è capo ed amministratore del personale a disposizione dell'Associazione. Egli è il responsabile del controllo di gestione e dell'applicazione del Regolamento di Organizzazione e Contabilità.

Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli Organi dell'Associazione. In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal dipendente dell'Associazione con maggiore anzianità di servizio che funge in via ordinaria da Vice Direttore.

Il Direttore Generale svolge, in ogni caso, i compiti e le funzioni che già appartenevano al Segretario Generale.

## **Articolo 10 IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale ed è composto da numero 3 (tre) Amministratori comunali effettivi, iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Sono altresì previsti 2 (due) componenti supplenti che intervengono in funzione sostitutiva, anch'essi iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio ha compiti di controllo, verifica e revisione del bilancio, conto consuntivo e della contabilità, nonché degli atti deliberati dall'Associazione secondo le competenze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la possibilità di riunirsi in videoconferenza si rimanda a quanto indicato all'articolo 5 del presente statuto.

## **Articolo 11 LA CONSULTA REGIONALE DEI PICCOLI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DEI COMUNI DERIVANTI DA FUSIONE**

Appartengono alla Consulta gli Enti associati all'Anci.

La Consulta tutela gli interessi della popolazione che rappresenta ed a tale scopo:

- studia ed elabora le proposte per il miglioramento e la semplificazione dell'attività amministrativa di tali Enti;
- partecipa, assistita dagli Organi dell'Anci regionale, alla trattazione delle problematiche coinvolgenti la vita locale (servizi, rapporti con Regione ed organismi referenti territoriali nonché Aziende e organi dello Stato ecc.);
- tutela l'identità e la tradizione dei piccoli Comuni;
- verifica e fornisce la propria assistenza per sperimentare forme di collaborazione tra Comuni tendenti a realizzare efficaci ed autonome forme di integrazione operative nelle materie indicate dalla legge;
- partecipa alla definizione dei ruoli dei Comuni compresi nell'ambito della Città Metropolitana e/o degli Enti di Area vasta;
- provvede ad informare gli enti locali interessati, attraverso i canali forniti dall'Anci, sugli sviluppi delle iniziative e dei provvedimenti riguardanti questioni inerenti tali Enti.

La Consulta ha un proprio Coordinatore ed un Direttivo, eletti da propria Assemblea Congressuale Regionale nel numero di 22 (ventidue) oltre il Coordinatore.

La composizione del Direttivo, deve equilibrare la rappresentanza dei Comuni di ogni territorio della Regione. Il funzionamento della Consulta è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione ed in relazione con la medesima Consulta Nazionale.

I compensi relativi alle riunioni consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.



**Articolo 12**  
**LA CONFERENZA REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI**

E' istituita la Conferenza regionale dei Consigli Comunali.

La Conferenza assicura una presenza adeguata dei Consigli comunali nell'attività dell'Associazione, valorizza la funzione dei Consigli Comunali nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nell'ambito del Comune, che nei rapporti esterni, soprattutto in ordine agli istituti di partecipazione.

Essa ha un proprio Coordinatore ed un Coordinamento eletto da propria Assemblea Congressuale Regionale nel numero di 12 (dodici) componenti oltre il Coordinatore. Il funzionamento del Coordinamento dei Consigli Comunali è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione ed in relazione con la medesima Conferenza Nazionale.

I compensi relativi alle riunioni consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

**Articolo 13**  
**IL COORDINAMENTO REGIONALE DI ANCI GIOVANE**

E' istituito il Coordinamento regionale di Anci Giovane di cui fanno parte gli Amministratori comunali liguri di età non superiore ai 35 anni.

Il Coordinamento che li rappresenta ha l'obiettivo di mettere in rete, valorizzare e promuovere i giovani amministratori attivi e presenti in tutti i Comuni associati.

Esso ha un proprio Coordinatore ed un Coordinamento eletto da propria Assemblea Congressuale Regionale nel numero di 18 (diciotto) oltre il Coordinatore. Il funzionamento del Coordinamento regionale di Anci Giovane è uniformato a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione ed in relazione con la medesima Conferenza Nazionale. I compensi relativi alle riunioni consistono in quanto stabilito ai sensi di legge nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Associazione.

**Articolo 14**  
**FEDERSANITA' – ANCI LIGURIA**

È istituita tra le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e degli altri Enti previsti dalla normativa della Regione Liguria con i Comuni Liguri associati all'AnCI, l'Associazione Federsanità - Anci Liguria.

L'Associazione agisce con propria autonomia nell'ambito degli indirizzi di ANCI Nazionale e Federsanità – Confederazione delle Federsanità regionali a cui aderisce.

L'Associazione, denominata Federazione, ha un proprio statuto che ne regola la costituzione e le funzioni in coerenza con lo statuto e le indicazioni nonché con i regolamenti dell'AnCI Liguria.

Il bilancio della Federazione una volta approvato sarà depositato presso la segreteria dell'AnCI Liguria.

**Articolo 15**  
**CONSULTE E COMMISSIONI PERMANENTI E RESPONSABILI DI SETTORE**

Le Commissioni e Consulte regionali tematiche sono costituite dall'Ufficio di Presidenza che ne indica le competenze.

Esse predispongono studi, pareri, memorie, documenti e possono proporre agli Organi iniziative sulle materie di competenza.

Esse forniscono il proprio contributo alle bozze di parere che sono trasmesse al CAL.

Ognuna di esse ha un proprio Coordinatore che la convoca e presiede; il Coordinatore è conseguentemente il Responsabile regionale di settore dell'Associazione. Il Coordinatore è, di norma invitato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore ed i componenti possono essere individuati anche tra figure esterne agli Organi e possono non essere amministratori comunali purché si possa comprovare idonea competenza curriculare, formativa e professionale.

Agli organismi ed ai coordinatori di cui al presente articolo possono essere riconosciute le condizioni economiche previste dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità a seguito di decisione degli Organi deliberanti.

## **Articolo 16 DECADENZA**

Decadono dalla carica tutti i componenti che siano risultati assenti senza giustificato motivo per oltre 3 sedute consecutive.

Decadono altresì coloro che perdono il requisito minimo essenziale di essere amministratore di uno degli Enti associati.

La decadenza previo richiamo del Presidente è dichiarata dal primo Ufficio di Presidenza utile.

## **TITOLO II FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 17 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Per quanto concerne la gestione amministrativa ed organizzativa si fa espresso rinvio al Regolamento di Organizzazione e Contabilità. Tale Regolamento, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione si avvale di norma di personale distaccato dai Comuni e di personale assunto direttamente nelle forme consentite dalla legge.

In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:

dell'elenco dei Soci;

della raccolta dei verbali degli Organi;

delle scritture contabili previste dalla legge;

del libro inventari;

del libro giornale;

Ogni documentazione inerente l'attività degli Organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione. I verbali delle sedute collegiali degli Organi sono predisposti e firmati dal Direttore Generale e, quando previsto, controfirmati dal Presidente, detti verbali sono portati all'approvazione dell'Organo cui si riferiscono in una seduta successiva.

## **TITOLO III NORME FINALI**

### **Articolo 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale con la maggioranza qualificata dei 4/5 degli associati.

Con la medesima maggioranza l'Assemblea nomina un Commissario liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

### **Articolo 19 APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

Il presente Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea dei Soci. Può essere modificato dall'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria o straordinaria alla presenza del Notaio con i quorum previsti all'art. 5 e delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

### **Articolo 20 FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA E FONDO DI GESTIONE**

A fronte della necessità di dotare l'Associazione di autonomia patrimoniale, ai sensi della vigente normativa, viene costituito un fondo patrimoniale di garanzia per un ammontare pari a euro 15.000 (quindicimila/00).

Tale fondo è vincolato e indisponibile alle esigenze gestionali dell'Associazione.

L'accantonamento risulta indicato in modo distinto nelle scritture contabili e nel rendiconto. Il relativo documento certificativo dell'istituto bancario viene allegato alla nota integrativa annuale.

Ai fini della gestione caratteristica dell'Associazione, il fondo di gestione si identifica con il conto

corrente bancario intestato all'Associazione stessa.

In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

**Articolo 21**  
**CONTROLLI E SANZIONI**

La mancata trasmissione al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall'approvazione, del bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti organi, certificato dal Collegio dei Revisori, comporta la sospensione dei contributi a favore dell'Associazione Regionale.

**TITOLO IV**  
**VARIE**  
**Articolo 22**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

VISTO NE VARIETUR